

APPENDICE

PAGINA BIANCA

1) LEGGE REGIONALE 5 agosto 1986, n. 17

**Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del
Difensore Civico**

**Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del
Governo ha apposto il visto.**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA,

promulga

la seguente legge regionale:

TITOLO 1

Istituzione del Difensore Civico

Articolo 1

Istituzione e nomina

**1. Il Difensore Civico della Regione Liguria, istituito
dall'art. 14 dello Statuto, è eletto dal Consiglio Regionale.**

**2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza
di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di
due terzi dei consiglieri assegnati nelle successive.**

**3. A tal fine, il Consiglio regionale è convocato almeno
quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore
Civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione del
Consiglio dovrà avvenire entro un mese.**

Articolo 2

Requisiti e ineleggibilità

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:

1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;

2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;

3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;

4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;

5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;

6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Articolo 3

Incompatibilità

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981, n. 154.

2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Articolo 4

Durata in carica, decadenza e revoca.

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.

2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.

3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Articolo 5

Funzioni

1. Spetta al Difensore Civico verificare, su richiesta di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto, vi abbia diretto interesse, il regolare e sollecito svolgimento di pratiche e provvedimenti amministrativi presso gli uffici dell'amministrazione regionale nonché presso gli enti e le aziende dipendenti dalla Regione ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 e presso gli enti delegati o sub

delegatari di funzioni di competenza regionale nei limiti della materia delegata o sub delegata.

2. Il controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche o procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.

3. Il Difensore Civico può procedere a quanto previsto dai precedenti commi anche d'ufficio, qualora abbia notizia di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.

4. Previa deliberazione assunta dai competenti organi delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali, che a tal fine stipuleranno apposite convenzioni con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche in corso presso gli Enti predetti, ancorché non relative a funzioni da essi svolte per delega o sub delega della Regione.

5. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore Civico i Consiglieri regionali.

6. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporto di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

7. Inoltre spettano al Difensore Civico le funzioni assegnategli da leggi speciali comprese quelle di cui all'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 27 " Tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie ".

Articolo 6

Modalità di intervento

1. I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.

2. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di richiesta d'intervento del Difensore Civico.

Articolo 7

Poteri

1. Ricevuta la richiesta di intervento - con allegata copia dell'istanza alla Amministrazione e dell'eventuale risposta - il Difensore Civico può:

a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza, debitamente motivata;

b) chiedere al responsabile dell'ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame della pratica nel termine di cinque giorni.

2. A seguito di tale esame il Difensore Civico stabilisce, sentito il responsabile dell'ufficio e tenuto conto delle esigenze dell'ufficio medesimo, il termine massimo per la definizione della pratica, esclusa ogni valutazione di merito.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, il Difensore Civico segnala alla Giunta Regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nonché all'Amministrazione interessata la disfunzione riscontrata dandone comunicazione all'interessato.

4. Può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi competenti della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

5. Può altresì segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di sua competenza, le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza.

6. Il Difensore Civico per l'espletamento delle sue funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti ed aziende di cui all'articolo 5, copia di atti e documenti nonché notizie e informazioni, anche tramite il collegamento del proprio ufficio con i sistemi informativi regionali.

7. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore Civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore Civico.

L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore Civico.

L'iniziativa disciplinare può essere direttamente assunta dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dalla Giunta regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

Articolo 8

Rapporto con gli organi statutari della Regione.

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio Regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento.

2. Tale relazione, tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali, è sottoposta entro due mesi all'esame del Consiglio Regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio Regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Articolo 9

Dotazione organica, assegnazione del personale.

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio Regionale.

2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.

3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di

personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Articolo 10

Indennità di funzione

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24.

Articolo 11

Norma finanziaria

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica " Spese per il Consiglio regionale " categoria " Organi Statutari" del bilancio della Regione per l'anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l'anno 1986 e, per gli anni successivi, al corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Articolo 12

Servizi del Consiglio regionale

1. La tabella " F " allegata alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44, per la parte relativa ai servizi del Consiglio regionale, è così modificata:

- 1) Affari Generali e Istituzionali;**
- 2) Assemblea e Commissioni;**
- 3) Documentazione e Stampa;**
- 4) Legislativo;**

5) Difensore Civico.

Articolo 13

Norme incompatibili

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974, n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 5 agosto 1986

MAGNANI

2) DIFENSORI CIVICI REGIONALI

REGIONE	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
ABRUZZO	l.r.20/10/1995 n.126 l.r.12/06/1998 n. 45	Dott. Giovanni MASCIOCCHI	Via M.Jacobucci n.4 67100 L'AQUILA tel. 0862/644802 Fax 0862/23194
BASILICATA	l.r.14/06/1986 n.11 l.r.02/03/1988 n. 6	Avv. Giulio STOLFI	Via Anzio 85100 POTENZA tel. 0971/447111 fax 0971/447186
CAMPANIA	l.r.11/08/1978 n.23 l.r. 08/03/1985 n. 15	vacante	C.D.Isola F13 Via G. Porzio n. 4 80143 NAPOLI tel. 081/7783205-6 fax 081/7783359
EMILIA ROMAGNA	l.r. 21/03/1995 n. 15	Dr.ssa Paola GALLERANI	L. Caduti del Lavoro 4 40122 BOLOGNA tel. 051/6492400 fax 051/6492280
FRIULI VENEZIA GIULIA	l.r. 23/04/1981 n. 20 l.r. 29/08/1987 n. 27	Dott. Domenico GIAVEDONI	Piazza Oberdan n. 4 34100 TRIESTE tel. 040/3771111 fax 040/3772289
LAZIO	l.r. 28/02/1980 n. 17 l.r. 11/04/1985 n. 40 l.r. 02/11/1992 n. 41	Dott. Rosario DI MAURO	Via IV Novembre 149 00187 ROMA tel. 06/65931 fax 06/65932015
LIGURIA	l.r. 06/06/1974 n. 17 l.r. 05/08/1986 n. 17	Dott. Roberto SCIACCHITANO	V.le B.Partigiane 2 16129 GENOVA tel. 010/565384 fax 010/540877
LOMBARDIA	l.r. 18/01/1980 n. 7 l.r. 10/09/1984 n. 52	Dott. Alessandro BARBETTA	Piazza Fidia n. 1 20159 MILANO tel. 02/6081267 fax 02/6975487
MARCHE	l.r. 14/10/1981 n. 29 l.r. 26/05/1990 n. 30	Avv. Giorgio DE SABBATA	Via Leopardi n. 9 60122 ANCONA tel. 071/2298391 fax 071/2298483
PIEMONTE	l.r.09/12/1981 n.50 l.r.24/04/1985 n.47	Dott. Bruno BRUNETTI	P.zza Solferino 22 10121 TORINO tel. 011/5757387 fax. 011/5619121

SARDEGNA	l.r. 17/01/1989 n. 4	Prof. Giuseppe CONTINI	Via Roma n. 7 09125 CAGLIARI tel. 070/660434 fax 070/673003
TOSCANA	l.r. 21/01/1974 n. 8 l.r. 17/08/1977 n. 49 l.r. 12/01/1994 n. 4	Dott. Romano FANTAPPIE'	Via dei Pucci n. 4 50122 FIRENZE tel. 055/287538 fax 055/210230
UMBRIA	l.r. 30/11/1995 n. 45	vacante	Via Baglioni n. 23 06121 PERUGIA tel. 075/5763554 fax 075/5763329
VALLE D'AOSTA	l.r. 02/03/1992 n. 5 l.r. 16/08/1994 n. 49	Dr.ssa Maria Grazia VACCHINA	Via Festaz n. 52 11100 AOSTA tel. 0165/238868 fax. 0165/32690
VENETO	l.r. 06/06/1988 n. 28	Prof. Lucio STRUMENDO	S.Marco 1122 Bacino Orseolo 30124 VENEZIA tel. 041/2701681 fax. 041/27021684
CALABRIA	l.r. 16/01/1985 n. 4	non ancora nominato	Palazzo S.Giorgio 89100 REGGIO CALABRIA tel. 0965/330884
PUGLIA	l.r. 09/07/1981 n. 38	non ancora nominato	Via Capruzzi 204 70129 BARI tel. 080/5404273
MOLISE		non ancora istituito	
SICILIA		non ancora istituito	

3) DIFENSORI CIVICI DELLE PROVINCE AUTONOME

PROVINCIA	LEGGE ISTITUTIVA	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOLZANO	l.p. 10/07/1996 n. 14	Dott. Wener PALLA	Via Portici n. 22 39100 BOLZANO tel. 0471/972744 fax. 0471/981229
TRENTO	l.p. 20/12/1982 n. 28 l.p. 05/11/1984 n. 11 l.p. 05/09/1988 n. 32 l.p. 12/07/1991 n. 15 l.p. 13/03/1997 n. 3	Dott. Alberto OLIVO	Via Mancini n. 27 Galleria Garbari 38100 TRENTO tel. 0461/983820 fax. 0461/986477

4) DIFENSORI CIVICI DEGLI ENTI LOCALI DELLA LIGURIA

COMUNE	PROVV. ISTITUTIVO	DIFENSORE CIVICO	INDIRIZZO
BOGLIASCO (GE)		Dott. Davide CASANOVA	c/o Palazzo Comunale 16031 BOGLIASCO tel. 010/3470271
LEVANTO (SP)		Dott. Agostino TELESE	Via Cavour n. 10 19015 LEVANTO tel. 010/808113
CELLE LIGURE (SV)		Avv. Stefano SCARFI	c/o Palazzo Comunale 17015 CELLE LIGURE tel. 019/99801
LOANO (SV)		Avv. Ezechiele CARRARA	c/o Palazzo Comunale 17025 LOANO tel. 019/675694
TOIRANO (SV)		Signor Pietro ARNALDI	c/o Palazzo Comunale 17020 TOIRANO tel. 0182/98065

2) LEGGE 15 MAGGIO 1997 N. 127

**Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo**

o m i s s i s

Articolo 16 (modificato dalla legge n. 191 del 1998)

Difensori civici delle regioni e delle province autonome

- 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali o provinciali.**
- 2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1**

omissis

Articolo 17

Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento del procedimento di decisione e di controllo.

omissis

comma 38

Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un quarto dei consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:

- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;**
- b) assunzioni di personale, piante organiche e relative variazioni.**

comma 39

Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di controllo.

omissis

comma 45

Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.

omissis

3) TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE N.ri 619 E ABBINATO

**licenziato dalla I Commissione permanente Affari costituzionali,
della Presidenza del Consiglio e interni il 15 settembre 1998**

NORME IN MATERIA DI DIFENSORE CIVICO

Capo I

NORME GENERALI

Articolo 1

ufficio del difensore civico

Al fine di rafforzare e completare il sistema di tutela e di garanzia della persona nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di assicurare e promuovere il pieno rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, è istituito, ai diversi livelli istituzionali, secondo i rispettivi ordinamenti, il difensore civico:

Il difensore civico collabora con le organizzazioni di difesa civica.

Il difensore civico, ferme le competenze attribuite dalla legge alle autorità di garanzia e di vigilanza, agli organi di controllo e all'autorità giurisdizionale, esercita le funzioni di cui alla presente legge.

L'ufficio del difensore civico, ai diversi livelli istituzionali nei quali è istituito, gode di autonomia amministrativa e contabile secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

Articolo 2

principi dell'azione del difensore civico

Il difensore civico esercita la sua attività in piena autonomia di giudizio ed indipendenza e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.

Il difensore civico è tenuto a ricevere ciascuna segnalazione o istanza presentata al suo ufficio indipendentemente dalla propria competenza. Qualora il difensore civico valuti la propria incompetenza rispetto a segnalazioni o istanze presentate, provvede ad inviarle all'ufficio competente, dandone contemporanea comunicazione all'interessato.

Il difensore civico interviene a difesa del cittadino, a seguito di segnalazioni o istanze presentate da cittadini ovvero da formazioni sociali nelle quali questi sono organizzati o su specifica segnalazione degli organi di informazione, a tutela di interessi singoli, collettivi o diffusi, al fine di garantire legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità nell'azione di uffici e servizi, anche in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241.

In ogni atto notificato al destinatario è indicata la possibilità di rivolgersi al difensore civico. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, in ogni atto di comunicazione o pubblicizzazione, di informare i destinatari della facoltà di rivolgersi al difensore civico.

Il difensore civico non può intervenire in questioni concernenti il rapporto d'impiego o di lavoro con gli enti di cui all'articolo 3.

Al difensore civico è affidata la vigilanza su quei settori delle pubbliche amministrazioni e su quelle strutture che svolgono compiti ed erogano servizi nei confronti di particolari categorie di soggetti in condizione di disagio personale e sociale, al fine di verificare che l'attività svolta nei loro confronti sia improntata a criteri di umanità, sollecitudine, ragionevolezza ed equità.